

## Prova delle cessioni comunitarie con i criteri del regolamento Ue

*Va fornita una dichiarazione del cessionario insieme ai dettagli sul trasporto*

Prova delle cessioni comunitarie a forma libera, ma con l'obbligo da parte del cedente di fornire dettagli sul trasporto e ottenere una dichiarazione da parte del cessionario, in conformità con il regolamento 1912/2018/Ue.

L'agenzia delle Entrate con la risposta 100 di ieri affronta lo scottante tema della prova di uscita delle merci dallo Stato del cedente e dell'arrivo delle stesse nello Stato del cessionario quale elemento fondamentale per la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie.

La risposta, oltre a ripercorrere la giurisprudenza unionale e la prassi amministrativa interna in materia, per la prima volta richiama (riportandole quasi integralmente) le nuove prescrizioni imposte a tutti gli operatori dell'Ue regolamento unionale.

Il regolamento, con operatività effettiva dal 1° gennaio 2020, obbliga gli operatori europei che vogliono evitare il disconoscimento della non imponibilità ad acquisire almeno due documenti non contraddittori provenienti da due parti indipendenti entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

In effetti, la risposta condivide la posizione espressa dal contribuente che ha posto il quesito che nella sua operatività segue una stretta procedura documentale. In particolare l'istante per soddisfare la prova della cessione intracomunitaria predispose, oltre al documento di trasporto firmato dal trasportatore, un documento che fa timbrare, datare e sottoscrivere dal cessionario comunitario nel quale vengono riportati i seguenti dati: l'identificativo del cessionario; il riferimento della fattura di vendita; il riferimento della fattura logistica; la data della fattura; la data del documento di trasporto; la data della destinazione delle merci e della ricezione delle stesse da parte del cessionario; lo stato di destinazione e una dichiarazione del cessionario che attesta la ricezione delle merci nello Stato di destinazione. Questo documento viene poi conservato dal cedente insieme a tutti i documenti contabili e di regolamento della singola operazione.

### CORRELATI

Prova delle cessioni comunitarie con i criteri del regolamento Ue

Obbligo di fattura per la cessione online a privati extra Ue

Fattura elettronica, l'Abc per capire la rivoluzione scattata il 1° gennaio

Bankitalia rivede il rapporto debito/Pil 2018 che sale al 132,2%

Borse negative dopo la scure del Fmi. A Piazza Affari nuovo tonfo Prysmian

L'Agenzia, da parte sua, condividendo l'operato del contribuente, sottolinea che la documentazione prodotta dall'istante può costituire prova dell'avvenuta cessione a condizione che:

dai descritti documenti siano individuabili i soggetti coinvolti e tutti i dati utili a definire l'operazione;

il contribuente provveda a conservare le fatture di vendita, la documentazione bancaria, la documentazione contrattuale e gli elenchi Intrastat.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

B.Sa.